



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

CONVENZIONE RECANTE: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD - DPO per il periodo 01/04/2023-31/12/2023, presso l'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale in Roma, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) – CIG Z3D3AC0701

Nel giorno 16 del mese di dicembre 2021, presso gli uffici della direzione dell'**Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà**, il **dr. Domenico Schiattone**, in nome e per conto del Presidente del Collegio del **Garante nazionale delle persone private della libertà** in Roma, Prof. Mauro Palma (di seguito denominata Collegio),

e

il dott. **Aldo De Grandis**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], P.IVA [REDACTED]

premesso che

Visto il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (RGPD) 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

Tenuto conto che il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (RGPD) 2016/679 prevede che il RPD possa essere un soggetto esterno il cui rapporto sia definito in base ad un contratto di servizi;

Vista l'offerta economica presentata dal dott. Aldo De Grandis;

Considerata la proficua collaborazione intercorsa in passato e la dimostrata affidabilità e precisione del Dott. De Grandis;

Restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero - professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra il Collegio e il DPO; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione del servizio di "Responsabile della Protezione dei Dati".

Fanno parte del presente accordo pattizio, le attività dettagliate nel preventivo del 16/11/2021 allegato al documento.

ART.2 MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In particolare il DPO si impegna ad assolvere agli impegni previsti dall' art. 39, del Regolamento Europeo 2016/679(G.D.P.R.), in particolare a:



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal R.G.P.D., nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) Sorvegliare l'applicazione del regolamento UE, nonché delle misure del titolare del trattamento o del responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del G.D.P.R.;
- d) Cooperare con il Garante della Privacy;
- e) Fungero da "punto di contatto" per lo stesso per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) Verificare la tenuta dei registri del titolare e dei responsabili del trattamento;
- g) Fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati;
- h) Provvedere alla formazione in presenza del personale del Garante nazionale, al fine di informare e sensibilizzare il Titolare, i Responsabili, nonché tutto il personale, consulenti, riguardo agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- i) Monitorare e assistere al Titolare nel trattamento nella gestione dei dati;
- j) Gestire le eventuali violazioni dei dati personali (data breach) secondo la procedura vigente presso il Garante nazionale;
- k) Fornire consulenza su aspetti generali;
- l) Sostenere e promuovere i principi di "Data Protection by Design & Default";
- m) Fornire consulenza e monitoraggio della conformità delle politiche di protezione dei dati;
- n) Gestire le eventuali richieste dell'interessato;
- o) Garantire minimo n. 4 accessi/anno (ca. uno/trimestre) o comunque ogni qualvolta particolari esigenze sopravvenute ne richiedano la necessità;
- p) Mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- q) Indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgerà la propria attività, concordandoli con la Direzione.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

ART. 3 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento degli onorari graverà sul **capitolo di spesa** del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, Ufficio del Garante Nazionale n. **1753/1**.

La fattura (split payment) che dovrà essere trasmessa in modalità elettronica da presentare sul Codice Univoco Ufficio **UFE97Z**, deve essere indirizzata a "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" cod. fisc. 97908230580, Via San Francesco di Sales, 34- 00165 Roma

Ai sensi della L. 136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento, devono recare in calce il **CIG Z3D3AC0701**

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate della documentazione sopra indicata.

Al dottor **Aldo De Grandis**, spetterà per le sue prestazioni il compenso di 3.000,00€/ANNO come da preventivo accettato del 05/04/2023:

Inoltre, nel rispetto dell'alt. 3, comma 7 della L. 136/2010, il dott. De Grandis, è tenuto a comunicare all'Ufficio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

ART. 4 LOCALI IN USO

Al dottor De Grandis, sarà dato l'uso di una stanza e fornito l'ausilio necessario per l'espletamento della propria attività.

ART. 5 DURATA E RISOLUZIONE

La durata dell'incarico decorre dall' 01/04/2023 fino al 31/12/2023, salva disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Ufficio o dal professionista per:

1. inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta,
2. per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Presidente del Collegio;
3. Mancata osservazione del disposto normativo del D.P.R. 62/2013 e della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Ufficio richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il Direttore dell'Ufficio, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Presidente del Collegio.

I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge 241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto.

Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Presidente del Collegio con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta, ovvero dispone che il direttore dell'Ufficio proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Presidente del Collegio anche in pendenza di procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque risolto nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti di ordine morale previsti dall'art.80, D.lgs 50/2016 e s.m.;
- b) Condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- c) Cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- d) Soppressione dell'Istituto penitenziario;
- e) Sospensione dall'albo professionale superiore a 60 gg.

DOTT. ALDO DE GRANDIS

Aldo De Grandis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dott. Domenico Schiattone